



Comune di Romagnano Sesia

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.55

OGGETTO:

COSTITUZIONE FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2021

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **QUATTORDICI** del mese di **MAGGIO** alle ore diciassette e minuti trenta in videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CARINI ALESSANDRO - Sindaco	Sì
2. SCOLARI ELENA - Vice Sindaco	Sì
3. TARIELLO FEDERICA - Assessore	Sì
4. PARACCHINI GIAN MARIO - Assessore	Sì
5. AGARLA GILBERTO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Partecipa con le stesse modalità il Segretario Comunale Signor Dr. MICHELE REGIS MILANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CARINI ALESSANDRO in qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera della Giunta comunale n. 72 in data 27 agosto 2020 con la quale si è provveduto alla quantificazione del fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente per l'anno 2020;

Visto l'articolo 1, comma 236, della legge 28.12.2015 n.208, il quale stabilisce che nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Visto l'art. 23 del D. Lgs 29.5.2017 n. 75 il quale, al comma 3, stabilisce che, fermo restando il limite delle risorse complessive previste per l'esercizio 2016, le regioni e gli enti locali possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

Dato atto che lo stesso art. 23 del D.Lgs n. 75/2017, al comma 2 conferma che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, con conseguente abrogazione dell'art. 1 comma 236 della legge 28.12.2015 n. 208 sopra citato;

Dato atto che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali;

Visto in particolare l'art. 67 comma 1, il quale stabilisce che: decorrere dall'anno 2018 il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.1.2004 relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4 lettere b) e c) del CCNL del 22.1.2004; nell'importo consolidato confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20 % del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nell'anno 2017, per gli incarichi di alta professionalità;

Dato atto che lo stesso comma 1, all'ultimo periodo, stabilisce che le somme come sopra riportate rimangono confermate anche per gli anni successivi;

Visto il comma 2 dell'art. 67 il quale individua diverse voci che vanno ad incrementare stabilmente l'importo del fondo come quantificato ai sensi del comma 1;

Visto il successivo comma 3 dell'art. 67 il quale individua ulteriori voci che prevedono l'alimentazione del fondo, con importi variabili di anno in anno;

Visto tuttavia il comma 7 del suddetto art. 67 del CCNL il quale stabilisce che la quantificazione del fondo, comprese le risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell' art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, come sopra riportato;

Visto altresì l'art. 15 comma 7 del CCNL il quale precisa ulteriormente che in caso di riduzione delle risorse destinate alle indennità per le posizioni organizzative è possibile un corrispondente incremento delle risorse destinate al fondo per il trattamento economico accessorio;

Considerato che le finalità di cui all' art. 63 comma 3 lett. i) del CCNL del 21 maggio 2018 devono intendersi in questo caso individuabili, per l'esercizio 2021, particolarmente nel miglioramento dei livelli organizzativi della intera struttura burocratica dell' ente che presenta notevoli scompensi gestionali;

Vista la dichiarazione congiunta n. 5 con la quale, relativamente agli incrementi del fondo previsti dall'art. 67 comma 2 lettere a) e b), le parti concordano che gli stessi non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalla normativa vigente, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nel quadro di finanza pubblica;

Dato atto in proposito che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 19 del 9 ottobre 2018, ha definitivamente confermato che gli incentivi previsti dall'art. 67 comma 2 lettere a) e b) del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nel quadro di finanza pubblica;

Rilevato che, ai fini della attribuzione delle risorse disponibili, le stesse saranno ripartite tra il personale dipendente sulla base di apposite valutazioni di competenza dei soggetti responsabili, dei risultati conseguiti e dello sviluppo delle competenze professionali, nel rispetto del sistema di valutazione vigente, attestando in proposito che tali risorse rispecchiano i livelli di efficienza e produttività dimostrati dal personale, conseguendone che le valutazioni del personale dovranno pertanto essere rispettose dei principi appena sopra enunciati e dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 165/200,

Visto in proposito l' art. 68 del CCNL che disciplina l'utilizzo del fondo per il trattamento economico accessorio, il quale, al comma 3, prevede che le risorse di cui all'art. 67 comma 3, escluse le lettere c),f),g) devono essere destinate alla performance individuale nella misura minima del 30%;

Visto infine il D.M. del 17 marzo 2020 con il quale sono stati definiti i nuovi criteri di calcolo per la determinazione dei livelli di spesa per l' assunzione di personale negli enti locali a decorrere dal 20 aprile 2020;

Visto in particolare quanto previsto nelle premesse del suddetto decreto, in base al quale si chiarisce che il limite al trattamento economico accessorio di cui all' art 23 comma 2 del D,Lgs n. 75/2017 è adeguato in aumento o in diminuzione ai sensi dell' art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 per garantire il valore medio pro capite riferito all' anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Considerato che alla data del 1 gennaio 2021 il personale dipendente del Comune risulta essere in numero corrispondente a 21 rispetto al numero di 24 dipendenti alla data del 31 dicembre 2018;

Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale comunale dipendente, relativo all'anno 2021;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di costituire il fondo per il trattamento accessorio del personale comunale dipendente presso il Comune di Romagnano Sesia relativo all'anno 2021, così come risulta dal prospetto allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, quantificato in euro 100.055,26 ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 23 comma 2 del D. L.gs n. 75/2017 ed in euro 110.631,69 comprensivo degli importi esclusi dal suddetto vincolo;
- 2) Di dare atto che il fondo così costituito sarà erogato al personale dipendente al netto delle risorse utilizzate per il pagamento delle voci stipendiali finanziate a valere sul fondo stesso, a seguito della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- 3) Di stabilire che, ai fini della sottoscrizione del contratto integrativo decentrato:
 - dovrà essere confermato quanto concordato in sede di incontro sindacale in data 19 marzo 2021 e recepito con determinazione n. 3 del 7 aprile 2021 del segretario generale;
 - dovrà essere introdotto il riconoscimento della indennità per particolari responsabilità prevista dall' art. 70 quinquies del CCNL del 21 maggio 2018 a favore del personale non titolare di posizione organizzativa che ricopra incarichi espressamente attribuiti di ufficiale di stato civile ed anagrafe e ufficiale elettorale;
- 4) Di dichiarare il presente atto con successiva ed autonoma votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
CARINI ALESSANDRO

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dr. MICHELE REGIS MILANO